Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Lavoro

D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 183/2014 (cd. Jobs act)

Raffronto tra il testo trasmesso per il parere parlamentare (schema n. 311) e il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta ufficiale

Esito del parere espresso dall'XI Commissione (Camera dei deputati)

10 ottobre 2016

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Lavoro

☎ 066760-4884 / 066760-4974 – ✉ *st_lavoro@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

***File**: LA0642 esito pareri*

I N D I C E

L'esame parlamentare **1**

Raffronto tra il testo trasmesso per il parere parlamentare e il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta ufficiale **3**

Esito del parere espresso dall'XI Commissione (Camera dei deputati) **21**

L'ESAME PARLAMENTARE

Lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151" (atto n. 311) è stato trasmesso alle Camere il 16 giugno 2016 ed è stato annunciato all'Assemblea di entrambi i rami del Parlamento il 21 giugno 2016, ai fini dell'espressione del previsto parere, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cd. Jobs act), secondo cui il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti (tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse).

Lo schema è stato assegnato alla Commissione 11.a (Lavoro e previdenza sociale) del Senato e alle Commissioni V (Bilancio) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati.

La 11.a Commissione (Lavoro e previdenza sociale) del Senato ha iniziato l'esame del provvedimento il 5 luglio 2016 e ha espresso parere favorevole con osservazioni il 26 luglio 2016. La 1.a Commissione (Affari costituzionali) del Senato ha fornito osservazioni non ostative con condizioni nella seduta del 12 luglio 2016.

L'XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati ha iniziato l'esame del provvedimento il 29 giugno 2016 e ha espresso parere favorevole con condizione e osservazioni il 21 luglio 2016. La V Commissione (Bilancio) ha iniziato l'esame del provvedimento il 12 luglio 2016 ed ha espresso parere favorevole il 21 luglio 2016.

RAFFRONTO TRA IL TESTO TRASMESSO PER IL PARERE PARLAMENTARE E IL DECRETO LEGISLATIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE[1]

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	**D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185**
Capo I	*Capo I*
Art. 1 *(Modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2015)*	Art. 1 *(**Disposizioni integrative e correttive del** decreto legislativo n. 81 del 2015)*
1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:	*Identico*
a) all'articolo **48, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:**	a) all'articolo **45 sono apportate le seguenti modificazioni:**
"Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori non agricoli o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.";	***Soppresso***
	1) al comma 4 , le parole "in accordo con" sono sostituite dalle seguenti: "sentite"[2];
	2) il comma 5 è sostituito dal seguente: **"5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici**

[1] Nota metodologica: le parti riportate in grassetto nella colonna di destra corrispondono alle modifiche introdotte nel testo definitivo rispetto al testo trasmesso per i pareri parlamentari. Laddove non diversamente indicato nelle apposite note, si intende che la modifica è stata introdotta al fine di recepire le indicazioni del parere espresso dall'XI Commissione della Camera dei deputati. Per un'analisi puntuale del recepimento di tale parere si rinvia all'apposita sezione del presente dossier "Esito del parere espresso dall'XI Commissione (Camera dei deputati".

[2] Recepisce parere della Conferenza Stato-Regioni

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
	superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";[3]
b) all'articolo 48, comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: **"3. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in agricoltura nei limiti di cui al comma 1, primo periodo, con riferimento:";**	***Soppresso***
c) all'articolo 49, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo e **la durata** della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a **7** giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.".	**b**) all'articolo 49, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, **il giorno e l'ora di inizio e di fine** della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a **3** giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.".
	c) all'articolo 55, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

[3] Recepisce parere della Conferenza Stato-Regioni

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
	"2-*bis*. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale."[4]
Capo II	*Capo II*
Art. 2 *(Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015)*	Art. 2 *(Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015)*
1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:	*Identico*
	a) all'articolo 15, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.";
	b) all'articolo 25, il comma 2 è sostituito dal seguente: **"2. La sospensione o la riduzione dell'orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.";**
a) all'articolo 41, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della	**c**) all'articolo 41, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della

[4] Recepisce osservazione formulata nel parere della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, nonché il parere della Conferenza Stato-Regioni

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50%. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.”;	trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50%. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.”;
b) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:	**d**) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo le parole “e di 100 milioni di euro per l'anno 2018” sono inserite le seguenti: “ed entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo,”;	*identico*
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-*bis*. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la durata stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il	*identico*

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.”;	
3) al comma 5, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: “Ai fini di cui ai commi 3 e 4-*bis* il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai comma 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa la possibilità di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo.”;	3) al comma 5, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: “Ai fini di cui ai commi 3 e 4-*bis* il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa la possibilità di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo. **Conseguentemente non trovano applicazione le misure attuative relative all’utilizzo del limite di spesa di cui al comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della presente disposizione**”;
	e) all’articolo 43, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
	“4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’articolo 5 del decreto

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
	legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi;
	4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 57 milini di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrisponente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrisponente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
	4-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
	disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. È conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effeti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50% degli oneri indicati al comma 4-ter fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.";
	f) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
	1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: **"6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga alla legislazione vigente per l'anno 2016, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50**

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
	per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.";
	2) al comma 11, secondo periodo, le parole "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni di euro".
	3) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: **"11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite**

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
	massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmeme di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzarione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43 comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite masimo complessivo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e trasmette

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
	relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. »:
c) all'articolo 45, comma 1, dopo le parole "articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92," sono inserite le seguenti: "nonché, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'**INAPP**".	**g)** all'articolo 45, comma 1, dopo le parole "articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92," sono inserite le seguenti: "nonché, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'**ISFOL";**
	h) all'articolo 46, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1, numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;",
Capo III	*Capo III*
Articolo 3 *(Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015)*	Articolo 3 *(Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015)*
	1. Al decreto legislativo n. 149 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 1 **del decreto legislativo n. 149 del 2015**, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di 80 sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.".	**a**) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di 80 sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.".
	b) all'articolo 2, comma 2, sono apportale le seguenti modificazioni:
	1) alla lettera a), dopo le parole "sulla base di direttive emanante dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali," sono inserite le seguenti: "contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio,";
	2) alla lettera e), dopo le parole "al contrasto del lavoro sommerso e

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
	irregolare“ sono inserite le seguenti: “anche attraverso l‘uso non corretto dei tirocini,”[5].
Articolo 4 *(Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche)*	
1. L’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP). **2. Le parole “Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Istituto per l’analisi delle politiche pubbliche” e la parola “ISFOL”, ovunque presente, è sostituita dalla seguente: “INAPP”.**	*Vedi articolo 4, comma 1, lettera f)*
Articolo **5** *(Modificazioni al decreto legislativo n. 150 del 2015)*	Articolo **4** *(**Disposizioni integrative e correttive del** decreto legislativo n. 150 del 2015)*
1. Al decreto legislativo n. 150 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:	*Identico*
a) all’articolo 1, comma 2, la lettera **h) è sostituita dalla seguente: “Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Italia Lavoro S.p.A;”;**	a) all’articolo 1, comma 2, la lettera **e) è sostituita dalla seguente: “e) le Agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12;"[6];**
b) **agli articoli 4, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11**	b) **all’articolo 3, comma 3, la lettera a) è**

[5] Recepisce osservazione formulata nel parere della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato.

[6] Recepisce osservazione formulata nel parere della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato.

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
e 17, lettera d), 10, commi 1, 2 e 3, 13, comma 1, 14, commi 1, 4, alinea e lettera e), 15, comma 1, e 16, comma 2, la parola "ISFOL" è sostituita dalla seguente: "INAPP";	**sostituita dalla seguente:** **"a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'articolo 25;"[7].**
c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Al personale dell'**INAPP** trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.";	c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Al personale dell'**ISFOL** trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.";
d) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. l'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.";	*identica*
e) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:	*identica*
1) alla lettera a), le parole "dei servizi per il lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18";	*identico*
2) dopo la lettera q), è aggiunta la seguente: "q-bis) coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone	2) dopo la lettera q), è aggiunta la seguente: "q-bis) **svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro e delle**

[7] Recepisce osservazione formulata nel parere della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato.

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”;	**politiche sociali in materia di promozione e**[8] coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”;
f) **all’articolo 10, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Funzioni e compiti dell’Istituto per l’analisi delle politiche pubbliche”;**	f) all’articolo 10, **dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:** **“3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l‘Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973. n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all’**Istituto **nazionale** per l'analisi delle politiche pubbliche **e all’INAPP.”.**
g) all’articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:	*identica*
1) al comma 1, dopo le parole “il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,” sono inserite le seguenti: “il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,”;	*identico*
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche	2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono **i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono**[9], inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento

[8] Recepisce proposta di modifica contenuta nel parere della Conferenza Stato-Regioni
[9] Recepisce proposta di modifica contenuta nel parere della Conferenza Stato-Regioni

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti **(ANS)** di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati **(ANSUL)** di cui al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.”;	alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti **e** il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui **all'articolo 3 del** decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati **delle università di cui all'articolo 1-bis del** decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003. n. 170.”;
h) all'articolo 14, comma 4, dopo la lettera d), è inserita la seguente:	h) all'articolo14, comma 4, **sono apportate le seguenti modificazioni**
“d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;”;	**1)** dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;”;
	2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;”;
i) all'articolo 19, **dopo** il comma 1 è **inserito il** seguente**:** “1-bis. Ai fini del comma 1 si considerano disoccupati i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.	i) all'articolo 19, il comma 1 è **sostituito dal** seguente: **“1. Sono considerati** disoccupati **i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”[10];**
	l) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
	1) al comma 1, le parole “delle politiche

[10] Previsione non sollecitata nei pareri espressi dalle competenti Commissioni di Camera e Senato e dalla Conferenza Stato-Regioni (che anzi chiedeva la soppressione della lettera *i)* “al fine di rinviare l'esame dell'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione al secondo correttivo”).

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
	attive" sono sostituite dalle seguenti: "delle politiche del lavoro";
	2) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
	1.1) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e all'articolo 26";
	1.2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: **"d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.";**
	m) all'articolo 23, comma 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente: **"d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;":**
	n) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
	1) nella rubrica le parole "e di alta formazione e ricerca" sono soppresse;
	2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: **"Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n 81, a titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.".**

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
	2. L'importo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. All'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo periodo è sostituto dal seguente: "La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.".	**3**. All'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo periodo è sostituto dal seguente: "La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.".
Capo IV	*Capo IV*
Articolo **6** *(**Modificazioni al** decreto legislativo n. 151 del 2015)*	Articolo **5** *(**Disposizioni integrative e correttive del** decreto legislativo n. 151 del 2015)*
1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:	*Identico*
a) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole "riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento";	*identica*
b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:	*identica*
1) al comma 4, le parole da "di una somma pari a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis.";	*identico*
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:	*identico*

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
"4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.";	
3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.".	*identico*
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.".	*identico*
3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";	3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 **sono apportate le seguenti modificazioni**: **a)** dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";
	b) al comma 4, dopo le parole "delle organizzazioni sindacali" sono inserite le seguenti: ", dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro».[11]

[11] Recepisce osservazione formulata nel parere della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato.

Schema di decreto trasmesso per il parere parlamentare	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
Capo V	*Capo V*
Articolo **7** *(Entrata in vigore)*	Articolo **6** *(Entrata in vigore)*
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	*Identico*

ESITO DEL PARERE ESPRESSO DALL'XI COMMISSIONE (CAMERA DEI DEPUTATI)

Parere espresso dalla XI Commissione	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
Parere favorevole con la seguente condizione:	
siano garantiti effettivamente il carattere accessorio e l'occasionalità delle prestazioni di lavoro di cui agli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e sia rafforzata la tracciabilità dei buoni orari, in particolare attraverso le seguenti modificazioni:	
a) siano riformulate le disposizioni dell'articolo 48 di tale decreto al fine di prevedere che le prestazioni di lavoro accessorio non debbano dare luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 6.000 euro nel corso di un anno civile, nonché di applicare anche ai committenti imprenditori agricoli e ai committenti non imprenditori o professionisti l'ulteriore limite relativo alla prestazione di attività lavorative a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui;	**Recepita parzialmente,** attraverso la **soppressione** dell'originaria formulazione dell'*articolo 1, comma 1, lettera a),* con riferimento all'applicazione anche ai committenti imprenditori agricoli del limite relativo alla prestazione di attività lavorative a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui;
b) siano riformulate le disposizioni del successivo articolo 49, al fine di chiarire che nella comunicazione volta a tracciare le prestazioni di lavoro accessorio siano indicati anche il momento di inizio delle prestazioni e la loro collocazione temporale nelle singole giornate, nonché di estendere la disciplina ivi prevista per i committenti imprenditori o professionisti anche ai committenti imprenditori agricoli;	**Recepita parzialmente:** *vedi articolo 1, comma 1, lettera b)*, attraverso la previsione che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti ad indicare, nei termini e alle condizione ivi previsti, anche il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
c) siano individuate ulteriori misure volte ad assicurare l'effettiva occasionalità delle prestazioni di lavoro accessorio, specialmente nei casi in cui esse siano rese in favore di committenti imprenditori, verificando in particolare la possibilità di escludere il ricorso a tali prestazioni per attività che comportano lavorazioni pericolose o che richiedano particolare formazione professionale, identificate anche sulla base della misura dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul	**Non recepita**

Parere espresso dalla XI Commissione	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
lavoro e le malattie professionali, nonché di prevedere che i lavoratori che svolgono prestazioni di carattere accessorio non possano eccedere una specifica percentuale dei lavoratori complessivamente impiegati dal committente;	
d) siano riviste le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2015 al fine di chiarire espressamente che è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nel settore delle costruzioni;	**Non recepita**
e) si preveda che, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, siano fissate specifiche linee di indirizzo per l'attività di vigilanza relative all'utilizzo dei buoni orari di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, anche attraverso l'impiego di tutti gli elementi informativi nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche;	**Recepita:** *vedi articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1)*
Parere favorevole con le seguenti osservazioni:	
a) con riferimento alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 2 dello schema al fine di:	
1) consentire l'autorizzazione, attraverso specifici accordi stipulati in sede governativa, con l'intervento della Regione interessata, di interventi di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 4 e all'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai lavoratori di imprese operanti in aree di crisi complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che presentino piani di recupero occupazionale attraverso specifici percorsi di politiche attive del	**Recepita:** *vedi articolo 2, comma 1, lettera f), numero 3* (non si prevede però il richiesto "coinvolgimento dell'ANPAL")

Parere espresso dalla XI Commissione	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
lavoro elaborati con il coinvolgimento dell'ANPAL e concordati con la Regione interessata, che prevedano il rientro al lavoro del personale ancora sospeso o ad orario ridotto, anche in conseguenza dei programmi di reindustrializzazione da attuare nell'area di crisi complessa;	
2) consentire l'accesso a interventi straordinari di integrazione salariale, almeno con riferimento all'anno 2015, per i lavoratori delle aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 148 del 2015;	**Non recepita**
3) individuare un sistema di ammortizzatori sociali stabile e strutturato per il settore della pesca da applicare a decorrere dall'anno 2017, assicurando un'adeguata copertura dei lavoratori occupati in tale settore anche qualora siano dipendenti di imprese con meno di cinque dipendenti e nei casi di sospensione integrale delle attività, come nel caso di fermo biologico;	**Non recepita**
4) prevedere che ai lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento possa essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 149 del	**Non recepita**

Parere espresso dalla XI Commissione	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
2013;	
5) riconsiderare le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 148, ai sensi delle quali la domanda per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa, consentendo di presentare la domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento nei casi di sospensione o di riduzione dell'attività dovute a eventi oggettivamente non evitabili, quali gli eventi meteorologici;	**Recepita:** *vedi articolo 2, comma 1, lettera a)*
6) rivedere le disposizioni dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, le quali, per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, prevedono che la sospensione o la riduzione dell'orario decorrano non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento, al fine di consentire alle aziende e alle organizzazioni sindacali di individuare autonomamente la decorrenza delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro tenuto conto delle peculiarità delle diverse situazioni;	**Recepita:** *vedi articolo 2, comma 1, lettera b)*[12]
b) con riferimento al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, valuti il Governo l'opportunità di modificare le disposizioni dell'articolo 1, comma 304, ultimo periodo, della legge di stabilità 2016, al fine di incrementare fino a un massimo del 30 per cento la quota delle risorse attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della quale tali enti possono disporre per la	**Recepita parzialmente:** *vedi articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1*[13] che, oltre a prevedere un incremento massimo del 50% (non del 30% come richiesto), non subordina però la possibilità ivi contemplata alla condizione che le regioni e le province autonome abbiano comunicato che le risorse già disponibili sono sufficienti a far fronte alle richieste per l'intero anno 2016;

[12] Si segnala che il D.Lgs 185/2016 dispone che la decorrenza delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro inizi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di CIGS, così come richiesto nel parere espresso dalla 11° Commissione del Senato (mentre nel parere espresso dalla XI Commissione della Camera si chiedeva che la fissazione della suddetta decorrenza fosse lasciata all'autonomia delle parti.

[13] Si segnala che l'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1, contempla un'alternativa alla possibilità ivi riconosciuta per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non sollecitata nei pareri espressi dalle competenti Commissioni di Camera e Senato.

Parere espresso dalla XI Commissione	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, subordinando tale possibilità alla condizione che le regioni e le province autonome abbiano comunicato che le risorse già disponibili sono sufficienti a far fronte alle richieste per l'intero anno 2016;	
c) con riferimento al sistema di finanziamento degli ammortizzatori sociali, valuti il Governo l'opportunità di rendere strutturale l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, che escludono, fino all'anno 2016, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;	**Non recepita**
d) con riferimento al finanziamento del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, si valuti l'opportunità di chiarire che resta fermo il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 12, comma 1, numero 3, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni;	**Recepita:** *vedi articolo 2, comma 1, lettera h)*
e) sia prevista un'estensione temporale della disciplina di carattere transitorio della NASpI per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, eventualmente limitandone l'applicazione a quelli che prestino prestazioni in modo ricorrente, anche al fine di consentire alle parti sociali di individuare adeguate forme	**Recepita:** *vedi articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso 4-bis*

Parere espresso dalla XI Commissione	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
di tutela dei lavoratori attraverso strumenti di carattere bilaterale, anche prevedendo che l'erogazione del trattamento possa essere subordinata alla partecipazione a specifici corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, appositamente predisposti d'intesa con le regioni e con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori interessati e che, sulla falsa riga di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i lavoratori, nei periodi di inattività, possano essere impiegati, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali;	
f) con riferimento alla disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 a tutela della libertà e dell'autenticità della manifestazione della volontà della lavoratrice o del lavoratore, valuti il Governo la possibilità di rivedere le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 26 al fine di consentire che la trasmissione dei relativi moduli possa avvenire anche per il tramite di enti pubblici, nonché di intervenire, con riferimento ai lavoratori che volontariamente abbandonino il proprio posto di lavoro senza procedere alla trasmissione del modulo di cui al medesimo articolo 26, per ridurre gli oneri derivanti da tale allontanamento, anche attraverso una revisione della disciplina del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92;	**Non recepita**
g) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5 dello schema, recante modificazioni al decreto legislativo n. 150 del 2015, valuti il Governo l'esigenza di rafforzare la partecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli oneri	**Recepita:** *vedi articolo 4, comma 2*

Parere espresso dalla XI Commissione	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, incrementando gli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 150;	
h) con riferimento al finanziamento, in via sperimentale, dei percorsi formativi volti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza tra scuola e lavoro, previsto dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, valuti il Governo l'opportunità di destinare maggiori risorse alla sperimentazione da condurre nell'anno 2017;	**Non Recepita**
i) sotto il profilo della formulazione del testo del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:	
1) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «denominazione di Istituto» aggiungere la seguente: «nazionale» e all'articolo 5, comma 1, lettera f), dopo le parole: «compiti dell'Istituto» aggiungere la seguente: «nazionale»;	**Recepita:** *vedi articolo 4, comma 1, lettera f)*
2) all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.»;	**Recepita:** *vedi articolo 4, comma 1, lettera f)*
3) all'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: l'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS) di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005, nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati (ANSUL) di cui al con le seguenti: l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonché l'Anagrafe nazionale degli	**Recepita:** *vedi articolo 4, comma 1, lettera g), numero 2, capoverso 2-bis*

Parere espresso dalla XI Commissione	D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
studenti e dei laureati delle università, di cui all'articolo 1-bis del;	
l) valuti il Governo l'opportunità di una revisione della formulazione del testo del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di migliorarne la stesura sotto il profilo formale.	**Recepita:** *vedi articolo 4, comma 1, lettere h) e da l) a n), numero 1*